

## **La Ricerca della prova NEI REATI DI VIOLENZA SESSUALE**

### **Abstract**

- La prova della violenza sessuale si presenta estremamente delicata e non sempre facile: gli abusi tendono ad avvenire in assenza di testimoni e, spesso, nell'intimità delle mura domestiche. Per tale ragione un ruolo fondamentale viene giocato dalla testimonianza della persona offesa.
- Nei casi di abusi sessuali in danno di minori, è estremamente opportuno, benché non indispensabile, raccogliere le prove testimoniali attraverso lo strumento dell'incidente probatorio. In ogni caso, è buona norma acquisire le dichiarazioni dei minori con modalità tali da consentire alla difesa una successiva verifica dello svolgimento dell'incontro.
- L'attività di verifica del perito sull'idoneità mentale del testimone, è diretta ad accertare soltanto se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in pregiudizio della sua persona e sia in grado di riferire tali comportamenti, senza che la testimonianza possa essere influenzata dalla eventuale alterazione psichica da cui risulti affetta. Diverso è l'accertamento della attendibilità del testimone, la cui verifica non può essere demandata al perito, ma deve formare oggetto del vaglio del giudice di merito.

**SOMMARIO:** 1. La prova nella violenza sessuale; 1.1. La ricerca della prova; 1.2. Prove ed indizi - 2. Prove materiali e prove scientifiche; 2.1. I rilievi medico-legali: l'infermiere forense; 2.2 La perquisizione; 2.3. Intercettazioni ed acquisizione di altro materiale - 3. La prova testimoniale; 3.1. La prova testimoniale del minore vittima di abuso; 3.2. segue: periti, consulenti ed incidente probatorio

### **Casistica**

**PERITI E CONSULENTI** – Dal momento che l'obbligo della documentazione integrale delle dichiarazioni rese da un minore vittima di abuso sessuale rappresenta una indubbia garanzia di genuinità della prova e risulta imposto dal nostro codice di rito, per l'incidente probatorio, fin dal 1996, di modo che può ritenersi che tale modalità sia espressione di una tecnica maggiormente affidabile non solo dal punto di vista della protezione del minore abusato, ma anche sotto il profilo dell'accertamento dei fatti penalmente rilevanti, il mancato rispetto della tecnica di documentazione rappresenta un vizio metodologico dell'assunzione della prova, che non può più essere controllata, e della cui affidabilità può essere lecito dubitare non diversamente da quanto potrebbe verificarsi allorché, per mera ipotesi, si dimostrasse che le impronte digitali da cui dipende la responsabilità dell'imputato sono state rilevate con modalità tali da non assicurare la sicurezza del risultato. (Cass. Pen. 08.06.2006, n. 32281)

E' irrituale la ricostruzione delle dichiarazioni di un minore la cui videoregistrazione sia risultata inutilizzabile per difetto del DVD che la conteneva e deve essere censurata l'affermazione della Corte territoriale in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla medesima minore in sede di indagini preliminari. Il primo e l'art. 113 c.p.p., comma

2 si riferiscono con tutta evidenza alla ricostruzione di un atto già facente parte del fascicolo processuale che è andato smarrito, mentre il comma 3 prevede l'ipotesi della impossibilità di ricostruzione di tale atto, nel qual caso il giudice provvede alla sua rinnovazione. Orbene, nel caso in esame non esisteva agli atti del processo la verbalizzazione delle dichiarazioni della minore, essendo la stessa stata effettuata in forma riassuntiva, mentre non era possibile procedere alla ricostruzione, con le forme dell'art. 113 c.p.p., commi 1 e 2, del DVD che conteneva la videoregistrazione di tali dichiarazioni. Doveva, pertanto, necessariamente procedersi al rinnovamento dell'atto ai sensi dell'art. 113 c.p.p., comma 3. (Cass. Pen. 09.01.2013, n. 5988)

A proposito dell'audizione protetta di minori nei procedimenti relativi a reati di natura sessuale l'art. 398 c.p.p., comma 5-bis, richiamato dall'art. 498 c.p.p., comma 4-bis, impone la documentazione integrale dell'esame del minore con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva in quanto, ai fini della valutazione della attendibilità del narrato, assumono rilevanza non solo le domande rivolte al minore e le risposte di questi, ma anche gli atteggiamenti che egli assume nel formulare le risposte o le eventuali esitazioni ed in generale il suo comportamento.

Appare, perciò, evidente, che, indipendentemente dall'accordo delle parti, alla ricostruzione, secondo la memoria degli astanti, delle dichiarazioni rese dalla minore non può essere attribuita natura di un valido mezzo di prova.

(Cass. Pen. 09.01.2013, n. 5988)

La verifica della idoneità mentale del testimone, ed a maggior ragione della persona offesa, che da sola può costituire idonea fonte di prova per l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, è diretta ad accertare se la parte lesa sia stata nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in pregiudizio della sua persona e sia in grado di riferire tali comportamenti, senza che la sua testimonianza possa essere influenzata dalla eventuale alterazione psichica da cui risulti affetta. Diverso è l'accertamento della attendibilità del testimone, la cui verifica non può essere demandata al perito, ma deve formare oggetto del vaglio del giudice di merito attraverso l'analisi delle condotte del teste, dell'esistenza di riscontri esterni e la valutazione di tutti gli elementi che confermano la sua attendibilità intrinseca ed estrinseca. Ed, infatti, il quesito demandato dalla Corte territoriale ai periti, come rilevato dallo stesso ricorrente, ha avuto ad oggetto esclusivamente l'accertamento delle condizioni mentali della vittima e, cioè della sua capacità di rendere idonea testimonianza ai sensi dell'art. 196 c.p.p., comma 2.

I riferimenti della sentenza impugnata alle risultanze della perizia, pertanto, riguardano solo l'accertamento della capacità della parte lesa a testimoniare, mentre i giudici di merito hanno effettuato un'autonoma valutazione dell'attendibilità della persona offesa, che rientra nella loro esclusiva competenza. (Cass. pen., 27.05.2007, n.24264)

Nulla esclude, in via di principio, che il giudice possa ricorrere all'apporto di specifiche competenze tecnico-scientifiche e, quindi, ad accertamenti di natura peritale, sul carattere, sulla personalità e sulle qualità psichiche della persona offesa, posto che il divieto sancito dall'art. 220 c.p.p., comma 2, non si estende anche alla persona offesa-teste, la cui deposizione, proprio perché può essere assunta da sola come fonte di prova, deve essere sottoposta ad una rigorosa indagine positiva sulla credibilità accompagnata da un controllo sulla credibilità oggettiva che deve essere verificata anche ai sensi dell'art. 196 c.p.p., comma 2 (capacità di testimoniare).

La verifica della "idoneità mentale" è, infatti, rivolta ad accertare se la persona offesa sia stata nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in pregiudizio della sua persona e del suo patrimonio e possa poi riferire in modo veritiero siffatti comportamenti. Ciò non significa, tuttavia, che il giudice non possa trarre aliunde elementi di valutazione e che vi sia un incondizionato obbligo di procedere alla perizia. Compete, infatti, pur sempre al giudicante il vaglio critico degli elementi acquisiti e la valutazione circa l'opportunità e/o la necessità dell'accertamento peritale. (Cass. Pen., 4.10.2006, n. 37402).

In tema di reati sessuali, il rifiuto del giudice di disporre una perizia psicologica al fine di accertare l'attitudine della persona offesa a testimoniare o l'attendibilità delle sue dichiarazioni, è illegittimo solo quando la condotta illecita offenda minori in tenera età e l'accertamento serva a valutare il rischio di eventuali elaborazioni fantasiose proprie dell'età o della struttura personologica del bambino. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di perizia psicologica su minore avente, all'epoca di apertura del procedimento, un'età di anni sedici). (Cass. Pen., 07.10.2014, n. 948).

**TESTIMONIANZA DELLA P.O.** – La prova della violenza sessuale si presenta molto delicata e particolarmente problematica, perché, nella maggior parte dei casi, il reato viene commesso in assenza di testimoni esterni, soprattutto se consumato tra le mura di domestiche. L'art. 197 c.p.p. non prevede alcuna incompatibilità a testimoniare per la parte civile o per la persona offesa, diversamente da quanto stabilisce per il responsabile civile e per il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Pertanto per la deposizione testimoniale della vittima del reato vale il principio della presunzione di attendibilità, che è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve, perciò, limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità tra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza, non, quindi, quello che emerge dall'interrogatorio dell'imputato. (Cass. Pen., 28.04.2011, n. 26163)

Secondo l'orientamento prevalente della Corte le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 non sono applicabili alla persona offesa. Inoltre la regola di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 è di stretta interpretazione e perciò non è suscettibile di applicazione analogica. Pertanto essa non rileva quando si tratti di persone non inquadrabili nelle categorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4. Invero, in questa materia, proprio perché al fatto solitamente non assistono testimoni, acquistano valori di riscontro esterno anche le confidenze rese dalla vittima a terzi in periodi non sospetti. Le stesse aggressioni alle quali hanno assistito i testimoni costituiscono riscontri esterni perché non giustificate da un fine diverso da quello di non accettare la rottura del rapporto da parte dell'imputato. (Cass. Pen., 03.12.2010, n. 1818).

**TESTIMONIANZA DEL MINORE P.O.** – L'attitudine del minore a testimoniare, va ricollegata alla capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. La relativa indagine rientra nelle osservazioni di specialisti in psicologia che hanno il compito di fornire al giudice dati inerenti al grado di maturità psichica del minore che deve rendere testimonianza.

Invece, nessun accertamento tecnico è consentito quando si fa questione di attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice, il quale deve esaminare il modo in cui i minori, vittime di abusi sessuali, hanno vissuto e rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna. (Cass. Pen, 20.06.2007, n. 35397)

L'assunto secondo il quale i bambini piccoli non mentono consapevolmente e la loro fantasia attinge pur sempre ad un patrimonio conoscitivo deve essere temperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni eteroindotte: interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative dello interlocutore. Necessita, quindi, che le dichiarazioni dei bambini siano valutate dai Giudici con la necessaria neutralità ed il dovuto rigore e con l'opportuno aiuto delle scienze che hanno rilievo in materia (pedagogia, psicologia, sessuologia); l'esame critico deve essere particolarmente pregnante in presenza di dichiarazioni de relato. (Cass. Pen., 18.09.2007, n. 37147)

Nessuna norma prevede la necessità di una perizia in ordine alla capacità a testimoniare del minore e tanto meno, che l'accertamento (ove venga disposto) debba precedere l'assunzione della testimonianza.

L'art. 196 c.p.p. stabilisce che ogni persona ha la capacità di testimoniare (comma 1) e che qualora sia necessario, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio "può" ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge (comma 2); ed implicitamente dal comma 3 si ricava che non è necessario, comunque, che tali accertamenti debbano essere disposti prima dell'assunzione della testimonianza. (Cass. Pen. 24.01.2013, n. 14084)

Le persone che raccolgono le prime confidenze del minore possono, anche inconsapevolmente, compromettere il processo delle rievocazione libera e genuina del ricordo, ad esempio, con domande mal poste ed inducenti, con un argomento suggerito prima ancora che il bambino parli, con squalifica delle risposte ricevute, con richieste di ripetizione del racconto. Sul punto, bisogna considerare che i bambini sono soggetti naturalmente influenzabili e, se escussi con inappropriati metodi, possono immagazzinare nella loro memoria creativa e malleabile falsi ricordi autobiografici: se si fosse verificata una tale situazione, nella ipotesi in esame, il primitivo inquinamento della futura testimone si sarebbe consolidato nella sua mente e protratto nel tempo con la conseguenza che il risultato dell'incidente probatorio sarebbe sfalsato. (Cass. Pen., 21.09.2011, n. 37485)

## 1. La prova nella violenza sessuale

**Legislazione** DIR 2011/92/UE - c.p. 609-bis ss - l. 66/96 - l. 269/98 - l. 172/12.

**Bibliografia** Angelitti 2009 – Onorato 2010

Quando si affronta la tematica della prova in materia di reati sessuali, uno dei principali problemi che incontra l'operatore è quello relativo alla difficoltà di provare l'abuso (o il mancato abuso).

«La prova della violenza sessuale si presenta, infatti, molto delicata e particolarmente problematica, perché, nella maggior parte dei casi, il reato viene commesso in assenza di testimoni esterni, così che, generalmente, l'unico teste diretto della violenza, che può essere assunto nel dibattimento, è proprio la persona offesa, pur se costituita parte civile»  
(Cass. Pen., 23.09.2010, n. 37820).

Non bisogna, infatti, dimenticare che

«la visita ginecologica è solo uno dei tanti elementi che concorrono a definire il quadro di una violenza sessuale. La maggioranza delle vittime non oppone resistenza, alcune per timore di essere uccise, e quindi solo raramente l'esame ispettivo permette di rilevare segni di certezza di avvenuta violenza. [...] Non tutte le donne violentate sono in grado di reagire e di conseguenza di dimostrare i segni incontrovertibili che le aiutino a provare l'avvenuta violenza.

Sulla base della sola visita ginecologica o dell'esame ispettivo non è possibile confermare o smentire il racconto della violenza sessuale»  
(AA.VV. 2006, 25).

Per tale ragione, la prima operazione da compiere è proprio quella di attivarsi per ricercare quelli che possono essere chiamati presupposti oggettivi alla decisione (referti medici *in primis*), senza, tuttavia, trascurare l'importanza di quelle dichiarazioni che, in seguito, dovranno essere sottoposte ad un più attento vaglio in sede di giudizio.

Ancora più complessa e difficoltosa, è l'analisi e la valutazione dell'abuso sessuale quando la vittima è un minore in tenera età: mai come in questo caso, è necessario che tutte le attività vengano poste in essere da operatori specializzati, in grado di acquisire la prova senza rischiare nessuna contaminazione della stessa: a tal proposito, è evidente che

«il mancato rispetto della tecnica di documentazione rappresenta un vizio metodologico dell'assunzione della prova, che non può più essere controllata, e della cui affidabilità può essere lecito dubitare non diversamente da quanto potrebbe verificarsi allorché, per mera ipotesi, si dimostrasse che le impronte digitali da cui dipende la responsabilità dell'imputato sono state rilevate con modalità tali da non assicurare la sicurezza del risultato»  
(Cass. Pen., 08.06.2006, n. 32281).

### ***1.1. La ricerca della prova***

**Legislazione** DIR 2011/92/UE - c.p.p. 187ss, 392

**Bibliografia** Ronco 2007 - Angelitti 2009 - Pagliaro 2010

La scelta del legislatore di unificare le figure di violenza carnale e atti di libidine violenti ha trovato fondamento anche nell'esigenza di

«evitare alla vittima quelle odiose e invasive indagini processuali necessarie per accertare la sussistenza del reato di cui all'art. 519 o del reato di cui all'art. 521»  
(Cass. Pen., 1.04.2004, n. 15464),

ma, dal punto di vista probatorio, questa nuova fattispecie unica non supera tutte le perplessità del passato, né è immune da critiche ad essa più direttamente indirizzate. In particolar modo per quanto attiene alla

«non necessarietà di indagini approfondite tese ad accertare l'effettiva dinamica dei fatti, si tratta di un esito che contrasta con i principi della responsabilità penale e persino con il sistema introdotto dalla legge del 1996. Sotto il primo profilo, una precisa ricostruzione dell'accaduto deve essere necessariamente perseguita già ai fini della commisurazione della pena ex art. 133. Ed è un accertamento del quale occorre dare adeguato conto ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione (artt. 111, 6° co., Cost. e 125, 3° co., c.p.p.), la cui mancanza è censurabile in Cassazione (art. 606, lett. e, c.p.p.). Quanto alla legge *de qua*, l'ult. co. del nuovo art. 609 bis prevede che “nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente ai due terzi”. Dunque, pur con la unificazione legislativa introdotta, occorrono approfondite indagini e la individuazione di efficaci criteri discretivi, prima indispensabili al fine di distinguere la violenza carnale dagli atti di libidine violenti, ora necessari per valutare l'eventuale minor gravità del fatto, prevedibilmente invocata dagli imputati»  
(Ronco 2007, 2545).

Tale formulazione non ha, quindi, raggiunto l'obiettivo di evitare che la persona offesa continui ad essere sottoposta a domande che, spesso, possono tradursi in una penosa

situazione per la vittima, ma che, purtroppo, ancora oggi risultano necessarie per il giudice, al fine di stabilire la pena da applicare al caso concreto.

Nelle indagini relative a casi di violenza sessuale si rende, quindi, necessario distinguere, prestando molta attenzione, tra i differenti elementi probatori che possono essere ricercati ed utilizzati. Per prima cosa è necessario individuare ed acquisire tutte quelle prove materiali che ben possiamo considerare “oggettive” in quanto idonee a dimostrare in maniera univoca che un determinato evento è avvenuto. Appare di tutta evidenza come non possa esistere una casistica valida per tutte le ipotesi, ma, in linea di massima, possiamo affermare che le principali prove oggettive sono ricercate attraverso

1. Rilievi medico-legali compiuti sulla vittima;
2. Ispezione della scena del crimine o degli abiti della vittima alla ricerca di tracce o altri elementi materiali del reato;
3. Analisi di altri reperti (videocamere, telefonini, reperti informatici etc.);
4. Perquisizione locale o personale alla ricerca di eventuali cose pertinenti al reato;

a cui possiamo aggiungere

5. Intercettazioni di comunicazioni relative ai presunti autori del reato;
6. Acquisizione di documenti provenienti dall'indagato;

pur con la doverosa avvertenza che tale materiale dovrà essere vagliato ai fini della sua attendibilità dato che anche un'eventuale confessione

«può essere posta a base del giudizio di colpevolezza nelle ipotesi nelle quali il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di un intendimento autocalunnatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto»

(Cass. Pen., 05.03.2008, n. 20591).

Altrettanto importanti devono essere considerate le prove “soggettive”, individuando come tali quelle per cui è necessaria una più attenta opera di valutazione in quanto suscettibili di essere falsate, volontariamente o meno, da un'errata percezione degli eventi. Tali prove possono essere individuate

1. nella testimonianza della vittima;
2. nella testimonianza resa da terzi;
3. nelle perizie e nelle consulenze tecniche di tipo psicologico.

## ***1.2. Prove ed indizi***

**Legislazione** DIR 2011/92/UE - cost. 111 - c.p.p. 125, 187ss, 546

**Bibliografia** Giuliani 1971 - Angelitti 2009 - Tonini 2010 - Dalia 2000 - Siracusano 2007 - Gaito 2008 - Catalano 2008

Il processo di accertamento di un reato ci impone di individuare

«i presupposti oggettivi e soggettivi che consentono l'effettuazione di una prognosi valutativa in termini di assoluta certezza.

Non sempre il procedimento accertativo consente di pervenire ad una conclusione soddisfacente, spesso si tratta di accettazione forzata e di definizioni obbligate, il tutto secondo il consueto principio della verità processuale.

Ci si sforza di pervenire all'accertamento della verità attraverso gli strumenti che la logica processuale mette a disposizione dei contendenti: le prove, gli indizi, la scienza privata e la conoscenza dei fatti che pervengono al Giudice attraverso un canale obbligato: il rito processuale» (Angelini 2009, 1),

il tutto nell'ottica di formare quel “libero convincimento del Giudice” che, espresso attraverso la sentenza, stabilirà la sorte dell'imputato:

«E', questo, un principio cardine del processo penale, che si propone come rifiuto delle prove a valutazione vincolata: nel ricostruire un fatto della esperienza, il giudice deve essere libero di credere o non credere ad una fonte probatoria e non può essere condizionato, nel valutarne la rilevanza, da effetti che siano normativamente prefissati come conseguenza del rispetto di determinate forme nel momento acquisitivo» (Dalia 2000, 627).

Questo principio, storicamente risalente alla reazione illuministica alle regole legali in materia di prova tipiche del diritto medioevale, incontra il suo limite nell'obbligo di motivazione che, a sua volta, scaturisce direttamente dalla Costituzione (art. 111, c. 6) ed è confermato, altresì, dal codice di procedura (artt. 125, 192, 546). In assenza dell'obbligo di motivazione, infatti, vi sarebbe il rischio di vedere degenerare il libero apprezzamento in valutazioni arbitrarie o irragionevoli del dato probatorio (Siracusano 2007, 102).

Senza avere la pretesa di affrontare qui le problematiche sottese al tema del libero convincimento del giudice ed al ruolo del legislatore, ci basti qui ricordare la differenza che sussiste tra prove ed indizi, ben ricordando che

«La distinzione tra prova e indizio è tra le più controverse. Alla difficoltà del tema si aggiunge infatti l'ambiguità del linguaggio e l'approssimazione delle categorie impiegate» (Nappi 2007, 218, sul punto si veda anche Catalano 2008 e dottrina ivi citata, 225).

Punto di partenza necessario per questa analisi è l'articolo 192 del codice di rito secondo il quale

«il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da “indizi” a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti» (c.p.p. 192).

Ai fini che qui interessano possiamo identificare l'indizio come una prova indiretta o, meglio ancora, una prova critica, per la cui valutazione ed impiego il legislatore ha imposto al giudice alcune particolari cautele; adottate tali cautele il valore probatorio dell'indizio, laddove supportato da adeguata motivazione, sfugge a qualsivoglia critica di legittimità.

Quando si affronta la tematica della prova in materia di reati sessuali, uno dei principali problemi che incontra l'operatore è quello relativo alla difficoltà di provare l'abuso (o il mancato abuso) dato che, nella maggior parte dei casi, il reato viene commesso in assenza di testimoni esterni, così che, generalmente, l'unico teste diretto della violenza è proprio la persona offesa.

Per tale ragione, la prima operazione da compiere è proprio quella di attivarsi per ricercare quelle che possono essere considerate prove oggettive (referti medici in primis), senza, tuttavia, trascurare l'importanza di quelle dichiarazioni che, in seguito, dovranno essere sottoposte ad un più attento vaglio in sede di giudizio.

Ancora più complessa e difficoltosa, è l'analisi e la valutazione dell'abuso sessuale quando la vittima è un minore in tenera età: mai come in questo caso è necessario che tutte le attività vengano poste in essere da operatori specializzati, in grado di acquisire la prova senza rischiare nessuna contaminazione della stessa.

Nelle indagini relative a casi di violenza sessuale si rende necessario procedere prestando molta attenzione ai differenti elementi probatori che possono essere ricercati ed utilizzati. Per prima cosa è necessario individuare ed acquisire tutte quelle prove materiali che ben possiamo considerare oggettive in quanto idonee a dimostrare in maniera univoca che un determinato evento è avvenuto.

Altrettanto importanti devono essere considerate le prove "soggettive", individuando come tali quelle per cui è necessaria una più attenta opera di valutazione in quanto suscettibili di essere falsate, volontariamente o meno, da un'errata percezione degli eventi.

Punto di partenza necessario per questa analisi è l'articolo 192 del codice di rito definendo gli indizi come particolari prove critiche per la cui valutazione ed impiego il legislatore ha imposto al giudice alcune specifiche cautele.

## 2. Prove materiali e prove scientifiche

**Legislazione** Cost. 111 - c.p. 189

**Bibliografia** Ubertis 2011 - Caprioli 2009 - Lorusso 2008 - Damaska 1997 - Caprioli 2008

Il progresso tecnologico e l'evoluzione scientifica ci hanno donato l'illusione che la scienza possa sempre intervenire nel processo fornendoci ogni spiegazione ed ogni risposta, arrivando quasi a mettere in dubbio il principio del "libero convincimento" del giudice. Giova qui ricordare come, alla fine del XIX secolo, si fosse arrivati a ritenere che

«l'organo giudicante, preso atto del proprio *deficit* cognitivo in determinate branche del sapere e indotto così ad avvalersi di un esperto (il quale funge da ausiliario), non può che ritenersi rigidamente vincolato alle sue conclusioni. Sulla scorta di questo postulato, le preoccupazioni della dottrina si concentrano su possibili rimedi *de iure condendo* che rendano davvero inattaccabile il *responsum* dell'"oracolo scientifico" interpellato, ipotizzando l'istituzione di una "giuria suppletoria" piuttosto che di un "giuri peritico"; o, più modestamente, sulla verifica da parte del giudice del rispetto delle regole per l'espletamento della perizia e sull'onere di tener conto del complesso dei dati probatori ai fini della decisione finale, quali indici della persistente autonomia valutativa dell'organo giudicante anche in presenza di un elaborato peritale» (Lorusso 2008, 336).



Si tratta di un concreto pericolo, anche se

«con l'emancipazione dalla concezione intuitivo-morale del libero convincimento elaborata nella Francia rivoluzionaria e con l'affermarsi di una visione razionale di tale principio inizia a prendere corpo - parallelamente al declino del totem dell'infallibilità della scienza - l'idea che anche le acquisizioni probatorie tecnico-scientifiche possano e debbano essere passate al vaglio giudiziale» (Lorusso 2008, 337).

In ogni caso, il peso della scienza nel processo penale acquista ogni giorno un peso maggiore, tanto da potersi condividere l'osservazione secondo cui

«chiunque abbia un minimo di familiarità con le dinamiche attuali della giustizia penale (o anche soltanto con i palinsesti televisivi, dalla cronaca alla *fiction*) sa quanta importanza abbiano ormai acquisito nel processo penale queste nuove tecniche di accertamento dei fatti. La stessa evoluzione del diritto penale sostanziale alimenta il ricorso a saperi specialistici (ad esempio, quando si discuta di alterazioni ambientali, danni da prodotto, atti di pirateria informatica, ecc.): e accanto alle scienze "dure" come la chimica, la fisica, la medicina, la biologia, l'ingegneria, anche le c.d. "scienze umane" - ad esempio la psicologia, l'economia, l'etnologia, l'antropologia - cominciano ad assumere rilievo nell'acquisizione e nella valutazione della prova (si pensi all'esperto di psicologia infantile del cui ausilio, a norma dell'art. 498, comma 4, c.p.p., il giudice si può avvalere nel corso dell'esame testimoniale del minore)» (Caprioli 2008, 3520)

andando, in tal modo, a confermare la previsione secondo cui

«As science continues to change the social world, great transformations of factual inquiry lie ahead for all justice systems. These transformations could turn out to be as momentous as those that occurred in the twilight of the Middle Ages, when magical forms of proof retreated before the prototypes of our present evidentiary technology» (Damaska 1997, 151).

Analizzare la portata e l'impatto della prova scientifica nel processo penale è impresa che esula dalla portata del presente lavoro, ma non ci si è potuti esimere dall'illustrare qui le principali problematiche sottese all'attribuzione di un peso eccessivo a tale tipologia di prove. Sarà in tale ottica che, quindi, affronteremo, nelle pagine seguenti, la problematica relativa all'acquisizione, all'analisi ed alla valutazione delle prove fisico-scientifiche nei casi di violenza sessuale.

## ***2.1. I rilievi medico-legali: l'infermiere forense***

**Legislazione** DIR 2011/92/UE - cost. 111 - c.p.p. 125, 187ss, 348, 354, 546

**Bibliografia** AA.VV. 2006 - Chiswell 2007 - Bastia 2005 - Hammer 2009 - Solarino 2008

Laddove la vittima di un reato sessuale si rechi, o venga condotta, in una struttura sanitaria a seguito dell'aggressione subita, è necessario che il personale sanitario che interviene faccia estrema attenzione a non alterare, modificare o cancellare eventuali reperti medico-legali presenti sul corpo della vittima. La procedura è estremamente

delicata, tanto che nella letteratura internazionale si sta da tempo utilizzando il termine “*forensic nursing*”.

Con questa espressione si indicano tutte quelle procedure medico-legali che i sanitari dovrebbero seguire nel prestare le prime cure alla vittima di un crimine e si tratta di una figura che sempre maggior attenzione sta ricevendo dalla letteratura medico legale: l'infermiere è, per posizione e ruolo, spesso il primo contatto che la vittima di un reato sessuale ha con il personale sanitario. E' bene chiarire che l'infermiere forense

«does not serve as a criminal investigator; this function remains outside the boundaries of nursing practice. Forensic nurses do not compete with, replace, or supplant other practitioners—rather, they fill voids by performing select forensic tasks in cooperation with other health and justice professionals»

(Hammer 2009, 3).

Questa figura assume grande importanza soprattutto in presenza di maltrattamenti o abusi in danno dei minori dato che l'identificazione di queste fattispecie è necessariamente legata ad un'attenta verifica dei fatti e della sintomatologia del bambino, nonché ad esame obiettivo “medico-legale” finalizzato all'inquadramento della ricorrenza di abuso.

«Tale accertamento necessita della cooperazione tra figure professionali di diverso profilo (medici, psicologici, assistenti sociali, infermieri) che utilizzino un linguaggio ed una modalità di intervento comuni e condivisibili.

In particolare, un ruolo importantissimo, potrebbe essere svolto dall'infermiere professionale, in considerazione anche del processo evolutivo culturale e legislativo che negli ultimi anni ha radicalmente mutato la concezione della professione infermieristica, conferendole un elevato grado di autonomia rispetto ad altre professioni sanitarie, un tempo ritenute “primarie”. L'infermiere, infatti, è spesso il primo operatore sanitario che viene in contatto con la presunta vittima e, trascorrendo più tempo con i piccoli pazienti è molto più facile che ne diventi il “confidente” o che si accorga di strani atteggiamenti o peculiari lesioni fisiche suggestive di abuso»

(Solarino 2008, 669).

Un aspetto molto importante della preparazione dell'infermiere forense è la sua capacità di raccogliere elementi di prova utili alle indagini senza traumatizzare o umiliare ulteriormente la vittima dell'abuso (c.d. vittimizzazione secondaria). Non sono pochi, infatti, i casi in cui gli accertamenti volti ad acquisire l'evidenza della violenza subita rendono necessarie attività estremamente intrusive e potenzialmente umilianti per la persona che li deve subire.

Si pensi, per esempio, alla fase di anamnesi della violenza in cui, sia pure succintamente, devono essere riportati i seguenti aspetti, essenziali per guidare il successivo esame clinico e forense

- «• data, ora e luogo dell'aggressione
- numero degli aggressori, conosciuti o no, eventuali notizie sull'aggressore
- presenza di testimoni
- minacce e eventuali lesioni fisiche
- furto, presenza di armi, ingestione di alcolici o altre sostanze
- perdita di coscienza
- sequestro in ambiente chiuso e per quanto tempo

- se la vittima è stata spogliata integralmente o parzialmente
- se c'è stata penetrazione vaginale e/o anale e/o orale unica o ripetuta
- se c'è stata penetrazione con oggetti
- se è stato usato un preservativo
- avvenuta eiaculazione
- manipolazioni digitali»

(AA.VV. 2006, 20).

A ciò deve aggiungersi che alla vittima verrà richiesto di riferire altre informazioni estremamente intime e personali tra cui:

- tempo trascorso tra la violenza e la visita
- precedenti visite presso altri operatori o presidi sanitari
- pulizia delle zone lesionate o penetrate
- cambio degli slip o di altri indumenti
- minzione, defecazione, vomito o pulizia del cavo orale (secondo le diverse modalità della violenza)
- assunzione di farmaci

e, soprattutto, gli eventuali rapporti sessuali intercorsi prima o dopo l'aggressione, in modo da poter successivamente tipizzare il DNA dell'aggressore.

A questo punto, gli operatori sanitari dovranno procedere alla fase di esame ispettivo extra-genitale in cui verranno cercate, descritte e documentate tutte le lesioni presenti, specificandone aspetto, forma, colore, la dimensione e sede per poi passare all'esame ginecologico vero e proprio ed alla raccolta di eventuali tamponi per la raccolta di materiale genetico dell'aggressore.

Proprio nella ricerca del materiale genetico, è necessario che la persona offesa descriva nella maniera più precisa possibile le modalità della violenza in modo da agevolare la ricerca e la raccolta delle eventuali tracce.

Una volta raccolto, il materiale deve essere conservato in maniera da evitare ogni possibile contaminazione e gestito con modalità tali che ne consentano la corretta conservazione, garantendo, al contempo, di rintracciarlo con sicurezza (c.d. "catena di custodia").

Allo stesso modo, l'infermiere, accertatosi che gli abiti che la vittima indossa sono i medesimi che indossava la momento del fatto, dovrà procedere alla loro conservazione, catalogandoli e riponendoli in un luogo sicuro con modalità tali da garantirne l'integrità, al fine di consegnarli all'Autorità Giudiziaria. Gli indumenti, infatti, potranno essere sottoposti ad ispezione al fine di individuare eventuali tracce organiche oppure altri elementi materiali (i.e. strappi, scuciture...) in grado di suffragare la testimonianza della persona offesa e di confermarne l'attendibilità basandosi

«sia sul racconto dei testi oculari che abbiano visto la persona offesa subito dopo l'accaduto con i vestiti strappati, sia sulla certificazione medica attestante stato di shock, escoriazioni ed altro»

(Cass.Pen., 01.04.2008, n. 20279),

senza, però, dimenticare che

«è priva di fondamento l'affermazione, *sic et simpliciter*, circa l'insussistenza del reato di violenza sessuale nell'ipotesi in cui non si registrino lesioni a carico della persona offesa. La presenza di ferite visibili sul corpo della vittima, infatti, anche se probabile costituisce una massima di esperienza, ma è priva, in sé, di

valore assoluto la cui assenza non può, pertanto, essere valutata come prova sufficiente ad escludere la colpevolezza per il reato *de quos*  
(App. Trieste, 02.02.2010).

Da ultimo si rileva come, in una risalente pronuncia, la Corte di cassazione abbia rilevato che

«Il certificato medico relativo alla prova dell'avvenuta violenza carnale, non richiede necessariamente la firma del ginecologo, bastando a tal fine la responsabile sottoscrizione di un medico, anche non specialista»

(Cass.pen., 24.11.1981, in Giust. pen. 1982, III, 656 (s.m.)).

## ***2.2. Ispezioni e perquisizioni***

**Legislazione** c.p.p. 244ss, 247ss, 348, 352, 354, 546,

**Bibliografia** Dalia 2000 - Gaito 2008 - Recchione 2009 - Florindi 2010 - Pinizzotto 2008 - Mattiucci 2008

Nei reati di violenza sessuale, soprattutto se condotti in danno di minori, grande importanza assume l'acquisizione di elementi probatori in grado di suffragare il racconto della vittima, anche in assenza di precisi riscontri medico-legali.

Strumenti fondamentali per la ricerca di queste prove, si rivelano essere la perquisizione e l'ispezione. Questi mezzi di ricerca della prova, infatti, consentono di individuare precisi elementi di riscontro. Si pensi alla possibilità di individuare, presso le abitazioni degli imputati o altri luoghi nella loro disponibilità, capi di abbigliamento sporchi di sangue, erba, terriccio, e, sul luogo dell'aggressione, fazzoletti di carta, brandelli di indumenti, bottoni, accessori, impronte, profilattici e relative confezioni etc.

Anche in relazione all'abuso compiuto su minori è fondamentale

«la fase delle indagini relativa al primo svelamento.

È opportuno che venga accuratamente controllato nei dettagli quanto il minore dichiara in prime cure, attraverso la ricerca di tutti i possibili elementi di conferma (ispezioni dei luoghi, rilievi fotografici degli stessi, audizione tempestiva di tutti i soggetti che hanno raccolto le dichiarazioni del presunto abusato, audizione dei sanitari che hanno proceduto ad eventuale visita)»

(Recchione 2009).

E' bene ricordare che, laddove ne ricorrano i presupposti, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono compiere di propria iniziativa accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi, sulle cose e sulle persone (c.p.p.354). In tal caso, laddove la P.G. abbia proceduto a sequestro, lo stesso deve essere convalidato dal Pubblico Ministero.

Particolarmente interessante è l'ipotesi, sempre più frequente, che nel corso della perquisizione vengano sequestrati video-telefonini o altri apparati informatici (computer, hard disk, schede SD etc) in grado di acquisire e conservare immagini o filmati.

In questi casi, soprattutto nella fattispecie della violenza di gruppo, capita, più spesso di quanto non si creda, che gli autori del crimine abbiano ripreso l'aggressione mentre si compiva ovvero abbiano immortalato una parte di essa. In tal senso si veda quanto

ritenuto dalla Corte di cassazione in merito ad un episodio di violenza sessuale di gruppo:

«in base a quanto risultava dai cellulari e dalle riprese con le videocamere (dei cui contenuti il Tribunale ha ineccepibilmente desunto ulteriori gravi indizi di colpevolezza) è stato efficacemente rilevato il brusco passaggio sofferto dalla vittima che, “emotivamente coinvolta e proiettata verso un rapporto a due”, si è poi trovata “soggetta alla pressione di iniziative sessuali provenienti da più parti, in una promiscuità confusa ed incalzante culminata fin'anco nella spettacolarizzazione del suo corpo”»  
(Cass. Pen., 21.09.2007, n. 39428).

In un altro episodio, la Corte ha ritenuto che

«risponde del reato di violenza sessuale di gruppo, il minore che si limiti a riprendere, con il proprio telefono cellulare, gli atti sessuali compiuti da altri soggetti mentre la vittima si trovava in stato di incoscienza dopo essere stata costretta a bere in quanto deve ritenersi acclarata la sua partecipazione attiva e consapevole, non realizzatasi attraverso atti tipici di violenza sessuale ma, comunque, in rapporto causale con quello che i coindagati stavano ponendo in essere.

E' opportuno ribadire che, nel caso in esame, l'indagato, come ha rilevato il Tribunale del riesame, non risulta essersi limitato ad una presenza passiva in loco ma ha dato un contributo attivo di adesione al comportamento del coindagato fotografando la parte finale dell'episodio»  
(Cass. Pen., 11.03.2010, n. 11560).

E' stato, infatti, osservato che

«il fotografare (o il filmare) le attività di matrice criminale non rappresenta un fenomeno nuovo. Lo sanno bene gli investigatori che si occupano di crimini sessuali dal momento che spesso si imbattono in materiale pornografico prodotto dai *sex offenders* che hanno incontrato nell'arco della loro carriera (sia esso prodotto con partner consensuali che non consensuali e quindi frutto di attività criminale). Molti di questi video a sfondo sessuale vengono prodotti per consentire all'offender di rivivere quel tipo di esperienza anche a distanza di tempo dall'evento criminale documentato attraverso video e fotografie. Molte persone all'interno della popolazione generale utilizzano la pornografia per stimolare le loro fantasie sessuali, i soggetti sessualmente deviati (perversi) utilizzano il materiale pornografico autoprodotta per soddisfare le loro peculiari esigenze erotiche. Questo accade la maggior parte delle volte nelle forme estreme di parafilia. Dal momento che questi soggetti non sono interessati alla pornografia “normale” (da cui non traggono una sufficiente eccitazione sessuale) essi tendono a svilupparne (e a produrne) una propria decisamente più vicina ai loro gusti sessuali deviati»  
(Pinizzotto 2008, 289).

Al fine di garantire l'utilizzabilità della prova così acquisita si rende, però, necessario procedere alla corretta acquisizione e conservazione del materiale informatico rinvenuto e,

«dato che poche cose sono volatili come le evidenze informatiche: basta davvero poco per alterarle, modificarle o renderle comunque inservibili, sia volontariamente che involontariamente»  
(Florindi 2010),

è opportuno che questo venga acquisito con la massima cautela. Senza avere qui la pretesa di affrontare tutte le problematiche proprie della *computer forensics* e della *mobile forensics*, osserviamo che il codice di rito pone l'operatore di fronte alla possibilità di procedere attraverso lo strumento del sequestro dell'intero apparato ovvero attraverso l'ispezione o la perquisizione informatica ed il successivo sequestro del materiale individuato. In questi ultimi due casi, gli operanti dovranno tuttavia attivarsi per

garantire la conservazione dei dati originali ed impedirne l'alterazione e dovranno avere cura di conservare il materiale sequestrato con modalità tali da garantirne la conservazione e la non modificabilità.

### ***2.3. Intercettazioni ed acquisizione di altro materiale***

**Legislazione** DIR 2011/92/UE - c.p.p. 192, 244ss, 247ss, 266ss, 348, 352, 354, 546,

**Bibliografia** Conte 2011 - Pinizzotto 2008

Un altro utile strumento di indagine è rappresentato dalle intercettazioni (telefoniche, ambientali, informatiche) tanto da potersi tranquillamente concordare che

«l'intercettazione, telefonica o ambientale, è uno dei mezzi di ricerca della prova di maggiore efficacia e rilevanza, atteso che attraverso l'ingerenza occulta nella sfera privata hanno l'effetto di cristallizzare un determinato evento attraverso la percezione meccanica, così da consentirne la riproduzione nella sfera giudiziaria»

(Conte 2011, 431).

Spesso, infatti, gli autori del reato tendono a discuterne tra di loro, oppure con amici e familiari, al fine di giustificarsi o di concordare un eventuale alibi, ma non mancano neppure i casi in cui gli autori della violenza sono arrivati a vantarsi delle azioni compiute tra di loro, con amici, con conoscenti o persino con gli altri avventori di un bar o su di un *social network*. Di simili episodi sono, purtroppo, piene le cronache dei quotidiani, soprattutto quando si tratta di violenza di gruppo posta in essere da “branchi” di minorenni.

E' opportuno ricordare che,

«alle indicazioni di reità provenienti da conversazioni intercettate, non si applica il canone di valutazione di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p., perché esse non sono assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in procedimento connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria e, conseguentemente, per esse vale la regola generale del prudente apprezzamento del giudice.»

(Cass.pen., 23.09.2010, 36218).

Le intercettazioni svolgono un ruolo assai importante anche in tutti quei casi che vedono donne o minori coinvolti nel traffico di essere umani per finalità di sfruttamento sessuale; tale valore viene espressamente riconosciuto anche dalla recente Direttiva che, nell'invitare gli Stati membri a mettere a disposizione degli inquirenti efficaci strumenti investigativi, osserva

«tali strumenti potrebbero includere l'intercettazione di comunicazioni, controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie, tenuto conto, tra l'altro, del principio di proporzionalità e del carattere e della gravità dei reati oggetto d'indagine. Se del caso, e conformemente alla legislazione nazionale, tali strumenti dovrebbero comprendere anche la possibilità per le autorità di polizia di usare su internet nomi di copertura»

(DIR 2011/92/UE, cons. 27).

A tal proposito è bene, però, ricordare che le intercettazioni rappresentano un mezzo di ricerca della prova molto delicato ed invasivo che, per poter essere avviato, richiede che vi sia una notizia di reato precedente alle intercettazioni stesse. Giova qui, tuttavia, osservare che tale *notitia criminis* può anche essere

«desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili. Per l'effetto, il vizio di cui in ipotesi sia affetto l'originario decreto intercettivo non si comunica automaticamente a quelli successivi, correttamente adottati, vuoi che si tratti delle proroghe del primo decreto, vuoi che si tratti di decreti autonomamente emessi sulla base di elementi "*aliunde*" acquisiti»  
(Cass. pen., 4.12.2006, n.19331).

Grande importanza, sia a carico che a discarico di eventuali imputati o indagati, assume poi l'analisi dei tabulati telefonici dato che

«i dati emergenti dai tabulati telefonici relativi a conversazioni intercorse tra apparecchi di telefonia mobile in uso a soggetti chiamati in correità ben possono costituire elemento di riscontro esterno individualizzante alle dichiarazioni accusatorie del chiamante, in assenza di plausibili spiegazioni alternative dei contatti avuti tra essi in luoghi e momenti significativi ai fini dell'accertamento del reato»  
(Cass. Pen., 24.06.2009, n. 29383);

mentre in altri casi, per esempio in presenza di false accuse di violenza sessuale, l'analisi può facilmente essere impiegata per dimostrare una precedente frequentazione e precedenti contatti tra la vittima e l'accusato incompatibili con la ricostruzione degli eventi fornita dalla querelante.

Deve poi aggiungersi che, nei procedimenti per reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, le intercettazioni possono rivelarsi estremamente importanti ed utili anche per valutare la penale responsabilità del genitore che, pur non avendo preso parte alla violenza, è comunque titolare del dovere legale di protezione e tutela del minore.

In questi casi è spesso necessario appurare se quest'ultimo abbia o meno fatto tutto quanto era in suo potere per impedire il protrarsi delle violenze e dei maltrattamenti, pur essendone al corrente.

L'ultimo aspetto che dobbiamo analizzare a questo proposito, è la possibilità di acquisire materiale eventualmente pubblicato all'interno di uno o più *social network* in cui gli autori del reato si vantano o comunque pubblicizzano le proprie "imprese".

Questo materiale, di natura essenzialmente confessoria, può essere posto

«a base del giudizio di colpevolezza anche quando costituisce l'unico elemento d'accusa purché il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di un intendimento autocalunnatorio o di intervenuta costrizione dell'interessato»  
(Cass. Pen., 15.02.2011, n. 22327).

## SINTESI

Il progresso tecnologico e l'evoluzione scientifica ci hanno donato l'illusione che la scienza possa sempre intervenire nel processo fornendoci ogni spiegazione ed il peso della scienza nel processo penale acquista ogni giorno un peso maggiore.

Proprio per tale ragione, grande importanza assume la preparazione del personale sanitario che interviene sulla vittima. La procedura è estremamente delicata, tanto che nella letteratura internazionale si sta da tempo utilizzando il termine “forensic nursing”.

Un aspetto molto importante della preparazione dell'infermiere forense è la sua capacità di raccogliere elementi di prova utili alle indagini senza traumatizzare o umiliare ulteriormente la vittima dell'abuso (c.d. vittimizzazione secondaria). Non sono pochi, infatti, i casi in cui gli accertamenti volti ad acquisire l'evidenza della violenza subita rendono necessarie attività estremamente intrusive e potenzialmente umilianti per la persona che li deve subire.

Nei reati di violenza sessuale, soprattutto se condotti in danno di minori, grande importanza assume l'acquisizione di elementi probatori in grado di suffragare il racconto della vittima, anche in assenza di precisi riscontri medico-legali.

Strumenti fondamentali per la ricerca di queste prove, si rivelano essere la perquisizione e l'ispezione che consentono di individuare precisi elementi di riscontro.

Particolarmente interessante è l'ipotesi, sempre più frequente, che nel corso della perquisizione vengano sequestrati video-telefonini o altri apparati informatici (computer, hard disk, schede SD etc) in grado di acquisire e conservare immagini o filmati.

Un altro utile strumento di indagine è rappresentato dalle intercettazioni tanto da potersi tranquillamente affermare che si tratti di uno dei mezzi di ricerca della prova di maggiore efficacia e rilevanza.

Grande importanza, sia a carico che a discarico di eventuali imputati o indagati, assume poi l'analisi dei tabulati telefonici.

Deve infine aggiungersi che, nei procedimenti per reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, le intercettazioni possono rivelarsi estremamente importanti ed utili per valutare la penale responsabilità del genitore che, pur non avendo preso parte alla violenza è comunque titolare del dovere legale di protezione e tutela del minore. In questi casi è spesso necessario dimostrare che quest'ultimo non ha fatto tutto quanto era in suo potere per impedire il protrarsi delle violenze e dei maltrattamenti, pur essendone al corrente.

### 3. La prova testimoniale

**Legislazione** DIR 2011/92/UE - c.p. 609-bis ss – c.p.p. 192, 194 ss, 391-bis ss.

**Bibliografia** Angelitti 2009 - Onorato 2010 - Taormina 2008 - Magi 2006

Nelle pagine precedenti, abbiamo visto quanto siano utili le prove “oggettive”, ma, purtroppo, nella maggior dei casi, l'unica evidenza di quanto avvenuto consiste nelle dichiarazioni rese della persona offesa e sulla sua testimonianza dovrà basarsi la decisione del giudice.

In tema di valutazione della prova testimoniale, un costante orientamento giurisprudenziale ritiene che il giudice del dibattimento possa attingere elementi di prova dalle dichiarazioni della persona offesa, la quale rivesta la qualità di testimone. Appare di tutta evidenza come, in questo caso, maggiore debba essere lo scrupolo nella valutazione delle dichiarazioni del teste, della costanza ed uniformità dell'accusa, delle circostanze e modalità dell'accaduto e di tutto quanto possa concorrere ad assicurare il controllo della attendibilità della testimonianza.



A tal proposito, in giurisprudenza è stato osservato che

«vi è consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come prova della responsabilità dell'imputato, purché siano sottoposte ad un attento controllo circa la loro attendibilità, senza che tuttavia vi sia la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni. Quanto sopra vale anche laddove la persona offesa si sia costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche il controllo di attendibilità, ma, in tal caso, la valutazione deve essere più rigorosa rispetto a quella generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. Detto controllo avviene peraltro nell'ambito di una valutazione di fatto che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni»  
(Cass. Pen., 20.09.2011, 43307).

In merito alla testimonianza della persona offesa costituita parte civile è stato osservato che

«Le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, sono ugualmente valutabili e utilizzabili ai fini della tesi di accusa, poiché, a differenza di quanto previsto nel processo civile, circa l'incapacità a deporre del teste che abbia la veste di parte, il processo penale risponde all'interesse pubblicistico di accertare la responsabilità dell'imputato, e non può essere condizionato dall'interesse individuale rispetto ai profili privatistici, connessi al risarcimento del danno provocato dal reato, nonché da inconcepibili limiti al libero convincimento del giudice»  
(Cass. Pen., 19.09.2011, 46542 in Diritto & Giustizia 2011, 20 dicembre).

Dunque in tema di valutazione della prova, qualora si tratti della testimonianza della persona offesa, che ha sicuramente un interesse verso l'esito del giudizio, è necessario vagliare le sue dichiarazioni con ogni opportuna cautela, di modo che essa possa essere assunta, da sola, come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva.

In sostanza alla persona offesa è riconosciuta la piena capacità di testimoniare, a condizione che la sua deposizione, non immune dal sospetto per essere la parte portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell'imputato, sia ritenuta veridica, dovendosi a tal fine far ricorso all'utilizzazione ed all'analisi di qualsiasi elemento di riscontro o di controllo ricavabile dal processo, ma, al tempo stesso, il dettato normativo non configura alcuna pregiudiziale di natura ontologica alla utilizzabilità della stessa deposizione quale prova *ex se* esaustiva per la affermazione della responsabilità penale di modo che, eventuali riscontri estrinseci, se acquisiti, non devono necessariamente presentare le connotazioni che si richiedono per la verifica della chiamata in correità.

In tutti questi casi, per individuare le prove delle false dichiarazioni della "vittima" un ruolo fondamentale viene giocato dal corretto svolgimento di indagini difensive da parte della difesa. Esempio, a tal proposito, è il racconto di un caso di falso abuso in cui la "vittima", una donna sposata che lavorava in uno studio legale, quando un giorno viene sorpresa da una collega mentre ha un rapporto sessuale con uno dei clienti dello studio, per salvare la propria reputazione, afferma

«che il bello e ombroso cliente la stava violentando.

L'accusa pare sostenibile: l'impiegata, l'avvocato, il marito si stringono intorno ad A. spingendola a querelare, ovviamente in buona fede, credendo ad A., essendoci al momento solo la parola di lei contro

quella di lui, un pluripregiudicato. A. cede ai consigli e sporge querela, preoccupata più di far reggere la sua messinscena che della sorte del suo ormai ex-amante.

Questi, incredulo, si rivolge a vari avvocati che gli consigliano il patteggiamento finché ne incontra uno che si mette a svolgere indagini difensive, cercando di trovare riscontri a quanto sostenuto dal querelato, ovvero che fra lui e A. c'era una relazione che durava già da un anno al momento della "presunta" violenza sessuale.

L'avvocato in effetti trova vari riscontri alla tesi del denunciato, primo fra tutti gli sms che A. aveva mandato allo stesso e che lui, romanticamente, conservava, nonché le innumerevoli chiamate giornaliera fra i cellulari dei due protagonisti, che non si potevano giustificare se non con una relazione adulterina, non potendosi pensare ad altro tipo di amicizia di una donna con un soggetto simile.

Al processo l'avvocato giocò bene le sue carte e dopo aver interrogato A. sui suoi rapporti con l'imputato, che essa disse limitarsi alla conoscenza dovuta alla frequentazione dello stesso allo studio, le chiese conto delle telefonate e degli sms, minando completamente la credibilità della stessa, in modo da ingenerare un dubbio tale da far assolvere l'imputato»

(Magi 2006).

### ***3.1. La prova testimoniale del minore vittima di abuso***

**Legislazione** DIR 2011/92/UE - c.p.p. 192, 194 ss, 391-bis ss.

**Bibliografia** Angelitti 2009 - Onorato 2010 - Galasso 2011 - Recchione 2009 – Foti 2007

Ancora più complessa appare la situazione laddove la vittima sia un minore dato che, in questo caso, entrano in gioco numerosi ulteriori fattori di valutazione, *in primis* l'età del minore, la sua capacità di testimoniare e le modalità con cui è stato denunciato o è emerso l'abuso.

Forte è, infatti, il rischio di un "contagio dichiarativo"; si tratta di un meccanismo psicologico, oggetto di numerosi studi, che si configura come uno scambio di informazioni e dati tra individui che porta a modifiche, anche radicali, nelle convinzioni relative a quanto accaduto e, nella sua forma estrema, determina il formarsi di convincimenti che non corrispondono alla realtà dei fatti. Il meccanismo viene tipicamente innescato dalle domande suggestive dei genitori, alle quali i bambini tendono a fornire risposte compiacenti, e può incrementarsi con il passaggio tra gli adulti di conoscenze, aspettative e preoccupazioni.

A tal proposito è stato osservato che

«quando si devono esaminare le dichiarazioni di un bambino in età prescolare (che ha scarse capacità cognitive e competenze a livello lessicale e semantico, difficoltà di memorizzare, sia a breve che a lungo termine, e di collocare gli eventi nel tempo e nello spazio) si pone, innanzi tutto, il problema del livello della credibilità del suo racconto in rapporto alla sua naturale suggestionabilità. E' noto come la formazione dei ricordi in soggetti di tale età può non corrispondere a fatti accaduti per meccanismi di diversa natura quali la confusione tra realtà ed immaginazione o processi di induzione, consapevoli o non, da parte degli intervistatori o per la tendenza ad incorporare nel suo patrimonio mnestico informazioni ricevute. Le persone che hanno raccolto le prime confidenze possono, anche involontariamente e con il fine di tutelare il bambino, alterare il processo di libera e genuina rievocazione del suo ricordo con domande mal poste ed inducenti, con il suggerire l'argomento o la risposta prima ancora che il piccolo parli, con lo squalificare le sue informazioni, con la richiesta di ripetizione del racconto. Se ciò avviene, le parole di un bambino possono essere il frutto suggestioni interne o esterne che alterano il contenuto dei suoi racconti ed il significato che attribuisce alle sue esperienze; la probabilità che una tale interferenza si sia verificata diventa maggiore se il bambino è in tenerissima età e l'intervistatore è una figura primaria di attaccamento. Di fondamentale importanza è verificare l'emersione della notizia di reato per accertare come il piccolo ha esposto la sua prima confidenza, quali sono state le reazioni e le domande degli adulti

e come si è strutturato, consolidato o modificato nel tempo il racconto del giovane narratore; ciò al fine di evidenziare se vi siano stati interventi intrusivi e manipolatori degli adulti nella genesi della notizia di reato che possano avere creato falsi ricordi»  
(Cass. Pen., 5.10.2011, n. 42406).

Proprio per tale ragione, una grande importanza assumono documenti e metodologie di indagine condivise come, ad esempio, la cosiddetta “Carta di Noto” contenente le linee guida in tema di psicologia forense ed analisi del minore in caso di abuso.  
Il documento si presenta come una raccolta di

«suggerimenti diretti a garantire l’attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale»  
(Carta di Noto, revisione 2002).

Grande rilievo assume anche la professionalità dei soggetti a cui viene affidata la consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale. Questi dovrebbero essere professionisti specificamente formati, tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale. Lo stesso legislatore comunitario ammonisce gli stati membri che

«gli operatori suscettibili di entrare in contatto con le vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale dovrebbero essere adeguatamente preparati a individuare tali vittime e a occuparsene. Tale formazione dovrebbe essere promossa per i membri delle categorie seguenti che possono entrare in contatto con le vittime minorenni: funzionari di polizia, pubblici ministeri, avvocati, giudici e personale giudiziario, operatori dell’infanzia e personale sanitario, ma potrebbe anche estendersi ad altri gruppi di persone che possono entrare in contatto con vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale durante il loro lavoro»  
(DIR 2011/92/UE, cons. 36).

Possiamo quindi affermare, senza tema di smentite, che il campo degli abusi minorili è sicuramente una delle massime espressioni della collaborazione tra forze dell’ordine, magistrati, avvocati ed esperti soprattutto laddove il minore sia particolarmente piccolo. In occasione di un grave caso di cronaca la Suprema Corte ha osservato che

«la particolare difficoltà che il caso pone si incentra nella circostanza che l’accusa è rappresentata dalla voce indiretta delle giovani vittime, che narrano di fatti dei quali non dovrebbero avere esperienza e che non possono essere il frutto della loro personale confabulazione; le parti lese, per la loro età e conseguente limitata capacità cognitiva, non sono in grado di architettare un falso ed elaborato racconto come quello enucleato nei capi di imputazione.  
Tuttavia, l’assunto secondo il quale i bambini piccoli non mentono consapevolmente e la loro fantasia attinge pur sempre ad un patrimonio conoscitivo deve essere temperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni eteroindotte; interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative dello interlocutore.  
Necessita, quindi, che le dichiarazioni dei bambini siano valutate dai Giudici con la necessaria neutralità ed il dovuto rigore e con l’opportuno aiuto delle scienze che hanno rilievo in materia (pedagogia, psicologia, sessuologia); l’esame critico deve essere particolarmente pregnante in presenza di dichiarazioni de relato»  
(Cass. Pen., 18.09.2007, n. 37147).

Proprio la fenomenologia del “falso ricordo”, *confabulation* nella letteratura americana, rappresenta uno dei maggiori pericoli nell'esame testimoniale del minore in tenera età: se gli adulti che per primi interrogano il minore, spaventati e disorientati dalla sua prima confidenza, pongono, sia pure con l'unico scopo di tutelarlo, improprie domande inducenti, suggestive, che forniscono notizie o implicano la risposta, le informazioni ricevute si possono consolidare nella malleabile memoria del piccolo fino a formare un falso ricordo autobiografico (Conte 2002, 187, contra Foti 2007, 24). In particolare si è affermato che

«non si è mai riusciti a dimostrare in chiave sperimentale la possibilità di instillare un falso ricordo se non riguardante un episodio in qualche modo plausibile, familiare per il soggetto su cui s'intende effettuare l'esperimento. Non è dunque assolutamente legittimo affermare che le domande induttive o suggestive abbiano di per sé il potere di costruire un falso ricordo di un episodio implicante un contatto corporeo e violento in assenza di psicopatologia diagnosticabile o di intenzionalità suggestiva di colui o colei che pone le domande. La suggestionabilità interrogatoria è fenomeno che merita la massima attenzione ma non può diventare un colpo di teatro pseudoscientifico per liquidare le testimonianze dei bambini» (Foti 2007, 24).

Di contrario avviso è, però, la Corte di Cassazione, secondo cui

«Il bambino e l'adolescente (quest'ultimo in misura minore) hanno, assai spesso, la singolare attitudine alla "Tabulazione magica", che è una sorta di “credenza assertiva”, alla quale si abbandonano (per varie ragioni), creando quasi una sorta di “pseudorealtà”, riuscendo molto spesso a rappresentarsi la realtà solo immaginandola e costruendosi un'immagine del mondo ordinata secondo i loro desideri, le loro emozioni, le loro prime esperienze. Detto altrimenti: il bambino è soggetto suggestionabile e, se escusso con metodiche non corrette e con domande suggestive, tende ad “adeguarsi alle aspettative” dell'interlocutore ed a riferire quello che l'adulto si aspetta; inoltre, i bambini piccoli hanno una memoria malleabile e possono incorporare nel proprio patrimonio mnestico le informazioni ricevute dagli intervistatori sino a crearsi falsi ricordi autobiografici» (Cass. Pen., 18.10.2011, n. 44644).

In ogni caso, al fine di evitare il più possibile questo fenomeno si rileva

«l'opportunità di “isolare” le prime dichiarazioni della presunta vittima, evitando ogni pericolo di “contagio dichiarativo”. Si sottolinea inoltre l'importanza di utilizzare la videoregistrazione, sia in occasione dei colloqui dei minori con i tecnici incaricati della psicodiagnosi, sia in occasione delle audizioni di fronte al pubblico ministero (oltre che - naturalmente - in sede di incidente probatorio): ciò al fine di rendere pienamente “fruibile” il materiale raccolto nel corso delle indagini e di consentire la chiara emersione delle tappe della “progressione” dichiarativa, che (in genere) accompagna lo svelamento dell'abuso. Si evidenzia inoltre l'indiscutibile valore indiziario del disturbo “post traumatico da stress”, dato che la aspecificità della sua eziologia non può impedirne una valutazione di contesto» (Recchione 2009, 246).

A tal fine è innegabile la correttezza del percorso compiuto dalla giurisprudenza che, costantemente e ripetutamente, ha confermato la validità del ricorso a perizie psicodiagnostiche, in grado di valutare tanto la capacità a testimoniare del minore quanto l'attendibilità psicologica delle sue dichiarazioni, con riferimento all'analisi di una serie di parametri indicatori dell'abuso.

«L'utilizzo sempre più frequente di indagini psicologiche ha fatto sì che nei processi in questione la valutazione di tale specifica prova scientifica, si affianchi di regola alla valutazione della prova

dichiarativa, ed il giudice si trovi di fronte al confronto - spesso acceso - tra le diverse scuole di pensiero presenti nel campo della psicodiagnostica forense.

La difficoltà della materia impone la ricerca di protocolli di indagine condivisi, che consentano di esercitare la discrezionalità giudiziale (mai fungibile con quella tecnica) in modo consapevole ed avvertito, di compiere un vaglio approfondito di attendibilità, ed infine, di consegnare al giudice tutti gli elementi per effettuare la difficile valutazione del dichiarato di piccoli esseri umani, sempre indifesi, spesso suggestionabili, ma mai per definizione (o apoditticamente) insinceri» (Recchione 2009, 246).

### ***3.2. segue: periti, consulenti ed incidente probatorio***

**Legislazione** DIR 2011/92/UE - c.p.p. 192, 194 ss, 359, 360, 391-bis ss., 392 – l. 66/96

**Bibliografia** Recchione 2009 - Dalia 2000 - Foti 2007 - Macario 2011 - Grasso 1998 - Valentini 2008

Preso atto dell'importanza di evitare l'inquinamento probatorio, soprattutto in presenza di vittime in tenera età, vediamo ora gli strumenti che il codice di procedura ci mette a disposizione a tale scopo.

In primo luogo la legge 66/96 ha modificato l'art. 392 del codice di rito, introducendo il comma 1-bis secondo il quale

«Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-ocies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1» (c.p.p. art. 392).

In seguito a questo intervento, sono stati notevolmente erosi i margini di discrezionalità del giudice delle indagini preliminari in merito all'ammissione dell'incidente probatorio nei casi di richiesta di audizione protetta di un minore presunta vittima di abusi sessuali. L'audizione può, infatti, essere disposta anche fuori dei casi tipici relativi al pericolo di deperimento della prova testimoniale, di modo che un eventuale rigetto dovrà, eventualmente, basarsi esclusivamente sulla non utilità dell'atto ai fini della formazione della prova o sulla non sostenibilità dell'incombente da parte del minore.

E' bene ricordare che l'incidente probatorio è

«l'istituto mediante il quale si procede, in presenza del giudice, nel corso delle indagini preliminari, nella udienza preliminare o nella fase degli atti preliminari al dibattimento, all'assunzione anticipata di mezzi di prova» (Dalia 2000, 511).

Dunque, con l'incidente probatorio, in deroga al modello processuale accusatorio, l'assunzione della testimonianza viene anticipata alla fase pre-dibattimentale riducendo, in tal modo, il rischio di contaminazioni. In quest'ottica, è opportuno che, alla prima attività di verifica successiva alle rivelazioni del minore,

«segua la audizione giudiziale (di fronte al pubblico ministero o a personale specializzato di polizia giudiziaria). È preferibile che sia il magistrato inquirente a sentire il minore, dato che valutazioni sull'attendibilità in questi casi passano attraverso l'esame non solo del dichiarato, ma anche dei dati comunicativi non verbali (gesti, posizioni, sguardi) che il minore concede nel corso dell'audizione. È buona regola che all'audizione giudiziale sia presente il consulente tecnico investito dell'incarico di vagliare l'attendibilità psicologica delle dichiarazioni, nonché, in via del tutto preliminare, la capacità a testimoniare dello stesso. Normalmente il consulente tecnico testa il minore prima dell'audizione e concorda con il magistrato il luogo più idoneo all'intervista giudiziale (che non necessariamente è un ufficio, ma, soprattutto per i più piccoli può essere anche un'abitazione o la scuola). L'audizione di fronte al pubblico ministero, o al personale specializzato di polizia, potrebbe non essere esaustiva e, pertanto spesso dovrà essere ripetuta. Spesso il minore procederà a svelamento progressivo o, talvolta, a ritrattazione nelle successive audizioni.

È opportuno che la fase dell'ascolto (giudiziale) unilaterale sia seguita dalla fase dell'audizione in contraddittorio in sede di incidente probatorio. L'audizione protetta si svolgerà alla presenza del giudice e, di norma, alla presenza dei periti (in genere un collegio, composto da uno psicologo ed uno psicoterapeuta) che hanno il compito di rivalutare, nel contraddittorio con i consulenti di parte, l'attendibilità psicologica del dichiarante.

L'audizione in sede di incidente probatorio è indispensabile per la tutela del minore e per la raccolta genuina delle dichiarazioni, dato che la formula incidentale consente il suo esperimento, in forma protetta, in un momento temporale non troppo distante dal primo svelamento. L'assunzione delle dichiarazioni dovrà essere accompagnata da una costante e meticolosa raccolta di “riscontri”, che consenta di verificare sotto il profilo strettamente giudiziale l'attendibilità del dichiarato. Dovrà essere controllato ogni dato spazio-temporale riferito, il colore e la posizione degli oggetti affermati esistenti nel luogo dell'abuso, l'eventuale presenza di terze persone oltre al presunto abusante, la verosimiglianza dell'azione aggressiva in relazione al contesto. Sulle eventuali disarmonie del dichiarato, qualora appaiano rilevanti ai fini della valutazione giudiziale dell'attendibilità, potranno essere chiesti specifici chiarimenti al consulente ed ai periti, di modo che gli stessi siano posti in grado di fornire spiegazioni tecniche - qualora ve ne siano - delle criticità rilevate»

(Recchione 2009).

Il ruolo degli esperti è, dunque, fondamentale, ma ciò non toglie che, come dimostra la copiosa giurisprudenza in materia, la metodologia da seguire sia tutt'altro che pacifica. Occorre, infatti, ricordare che, spesso,

«le verità psicologiche sono problematiche ed assai difficili da afferrare, soprattutto nei contesti giudiziari. Tuttavia, ciò non fa che rendere più necessario uniformarsi nelle perizie, da parte degli psicologi, ad uno schema metodologico che consenta a colleghi e magistrati di esaminare le operazioni compiute ed i criteri applicati per individuare gli elementi che si sono considerati significativi per le conclusioni; elementi, altresì, che andrebbero chiaramente esplicitati»

(Grasso 1998, 673).

In questa ottica grande rilievo assume anche il consulente tecnico delle parti; questi non dovrebbe limitarsi

«soltanto ad *assistere* alle operazioni peritali. Quasi sempre è utile che *partecipi*, ferma restando la possibilità da parte del perito di utilizzare o meno quanto emerge grazie a questo contributo. Del resto, se per qualsiasi ragione il perito non ritenesse di far proprio quanto il c.t.p. abbia contribuito ad evidenziare, resterà pur sempre a quest'ultimo la facoltà di esporlo in una sua apposita relazione. Peraltro, avviene già oggi, nella realtà pratica, che il c.t.p. non assista soltanto, ma partecipi dialetticamente alle operazioni peritali, quando tra lui ed il perito esista una reciproca stima.

Per contro, sarebbe necessario, quando si tratta di esami compiuti su minori, soprattutto se piccoli, interdire ai c.t.p. di presenziarvi. Le operazioni peritali, che sono sempre fortemente ansiogene per gli

adulti, a maggior ragione lo sono per ragazzi e bambini; e tanto maggiormente, quanto più è tenera la loro età, e quanto più è impegnativo il contesto degli accertamenti che debbono subire.

Si sa, invece, che molti c.t.p., nelle circostanze in questione, forti del diritto che assegna loro la normativa vigente di assistere a tutte le operazioni peritali, pretendono di presenziarvi, rendendo l'atmosfera in cui tali esami avvengono ancor meno propizia a che si svolgano nel modo migliore. Il loro legittimo diritto di seguire tutti gli esami peritali può meglio conciliarsi con l'esigenza che questi diano risultati il più possibile attendibili, se si fa loro obbligo di contentarsi - quando si tratta di minori - delle registrazioni e dei protocolli»

(Grasso 1998, 673).

A tal proposito, in un recente episodio di cronaca, il Tribunale della Libertà decideva di non poter ritenere sufficiente il materiale indiziario agli atti in quanto:

A) Le denunce degli abusi erano avvenute con modalità temporali-espositive definite “particolari se non sospette”, dal momento che i genitori si erano più volte riuniti scambiandosi informazioni sul crescendo delle accuse;

B) La consulenza psicologica era stata posta in essere senza le cautele che la Carta di Noto consiglia al fine di assicurare la genuinità delle dichiarazioni dei minori, l'esperto nominato dal Pubblico Ministero aveva effettuato indagini che non gli competevano, utilizzando un metodo non controllabile e senza considerare che i sintomi di disagio potevano avere altre cause oltre l'abuso;

C) Non erano stati effettuati riscontri sui racconti dei bambini, in particolare non era stato accertato se fosse possibile che numerosi alunni si allontanassero dalla scuola con le maestre e la bidella, per un lungo lasso temporale, senza che alcuno si accorgesse della loro assenza e senza che alcuno accudisse gli altri bambini;

D) Non era stata spiegata la circostanza che i genitori, prelevando da scuola i bambini (fino a poco tempo prima sottoposti a sadiche pratiche sessuali che avrebbero dovuto lasciare anche esiti fisici), non si siano accorti di nulla ed anche i pediatri, nelle normali visite di controllo, non abbiano riscontrato esiti di violenza;

E) Il riconoscimento dei giocattoli, per il metodo con cui era avvenuto, non era decisivo.

Per l'annullamento dell'ordinanza, proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo difetto di motivazione e sostenendo che gli elementi probatori, se valutati complessivamente, assumevano un univoco significato dimostrativo della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 273 c.p.p.

La Corte, invece, riteneva condivisibili le conclusioni del Tribunale osservando che

«La possibilità che gli adulti abbiano influito con domande suggestive sulla spontaneità del racconto dei bambini ha avuto conferma almeno in due casi nei quali i Giudici del Tribunale hanno rilevato atteggiamenti prevaricatori (precisamente nelle videoregistrazioni) evidenziando una “forte e tenace pressione dei genitori sui minori” ed “una forte opera di induzione e di suggerimento nelle risposte”.

Per superare questa impostazione, logica e plausibile, il Ricorrente insiste sulla tesi del formale valore di prova documentale delle videoregistrazioni fatte in un momento in cui i piccoli “non avevano ancora sviscerato i dettagli molto cruenti”; in tale modo, sostiene che l'arricchimento dei primi narrati dei bambini possa essere il frutto della capacità di ascolto dei genitori. La impostazione ha una sua ragionevolezza, ma non affronta l'argomento decisivo del metodo usato dai parenti per intervistare i minori e del possibile condizionamento reciproco dei vari dichiaranti.

Queste erano le problematiche, ancorate a precisi dati fattuali, che hanno indotto il Tribunale a rilevare una situazione di “sospetto” ed a ricercare conferme e “seri elementi” che corroborassero l'impianto accusatorio. I Giudici hanno osservato come le emergenze agli atti (in particolare, la consulenza

psicologica ed i certificati dei sanitari) non fornissero un valido conforto alle dichiarazioni dei genitori ed, anzi, alcune risultanze fossero incompatibili con il racconto dei bambini.

Ora, è indiscusso che l'indagine sulla situazione dei minori richiedeva specifiche cognizioni tecniche che esulavano dalla scienza privata dell'inquirente e dovevano essere affidate ad un esperto (cui competevano attività strumentali all'espletamento dell'incarico, ma non investigative in quanto l'accertamento dei fatti è di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria).

Il Pubblico Ministero ha proceduto ex art. 359 c.p.p. (implicitamente, ma discutibilmente ritenendo che la situazione psicologica dei bambini non fosse passibile di mutazione nel tempo) per cui la consulenza effettuata ha valore solo endoprocessuale, salvo l'eventuale utilizzo nei riti speciali o nel giudizio ordinario previo accordo delle parti.

Il Pubblico Ministero non aveva l'obbligo di affidare la consulenza a sensi dell'art. 360 c.p.p. o sollecitando un incidente probatorio. Tuttavia, la scelta di optare per la procedura non garantita, unita a quella dell'esperto di non videoregistrare i colloqui (a ragione criticata nella ordinanza), ha privato gli indagati della facoltà di controllare, tramite i difensori ed i propri consulenti tecnici, l'operato dell'esperto. La questione, così come focalizzata nel provvedimento impugnato, non si incentra sulla correttezza dei protocolli e del metodo (che è oggetto dei motivi di ricorso), ma sulla verificabilità degli stessi, che non può essere sostituita da una acritica accettazione delle conclusioni del consulente.

In coerenza con questa impostazione, la fondamentale critica, che il Collegio reputa pertinente, formulata dal Tribunale e dai difensori all'elaborato dell'esperto, riguarda la "fruibilità" dei risultati in sede processuale in quanto la metodologia usata non è ostensibile alle altre parti processuali» (Cass.pen., 18.09.2007, n. 37147).

La prima delle censure mosse dalla Cassazione all'operato degli inquirenti nel caso *de quo* è stata proprio quella di non avere ricercato e raccolto riscontri in grado di consentire una positiva valutazione della loro attendibilità, alle dichiarazioni dei minori a cui si accompagna l'ulteriore censura di non aver impedito che la notizia del presunto abuso inneschasse, nella cerchia dei familiari, una sorta di iperattivismo nella raccolta extragiudiziale delle prove. E' noto che tale attività, posta in essere da soggetti necessariamente coinvolti a livello emotivo, inesperti per quanto riguarda modalità e procedure, rappresenta uno dei maggiori pericoli di inquinamento "collettivo", cioè consumato nei confronti di una pluralità di soggetti facenti parte di una stessa comunità. Espressamente censurata è, inoltre, la scelta di avere affidato l'audizione dei minori a specialisti nominati consulenti ai sensi dell'art. 359 c.p.p., al di fuori, quindi, delle garanzie del contraddittorio, che, per di più, hanno effettuato le audizioni e le valutazioni in modo non ripercorribile e non "fruibile" dalle difese in quanto non si sono avvalsi di videoregistrazioni, contrariamente a quanto prescritto dalla Carta di Noto.

A tal proposito è stato osservato che

«la sentenza in commento, nell'evidenziare diversi errori nel percorso investigativo compiuto, si spinge ad indicare quali devono, al contrario, essere le tecniche di raccolta della prova nei procedimenti per abuso. In particolare viene evidenziato che, ferma la necessità di ricorrere ad un esperto per effettuare l'analisi personologica del minore, il tecnico deve effettuare le sue valutazioni utilizzando un metodo che consenta di controllare il percorso scientifico compiuto.

Viene in particolare, criticato il ricorso, per il conferimento dell'incarico, alla procedura della consulenza tecnica ex art. 359 c.p.p., effettuato sull'implicito (ma discutibile) presupposto che la situazione psicologica dei minori non sia passibile di mutazione nel tempo.

Al riguardo la Corte afferma che "il pubblico ministero non aveva l'obbligo di affidare la consulenza ai sensi dell'art. 360 c.p.p. o sollecitando un incidente probatorio. Tuttavia la scelta di optare per la procedura non garantita ha privato gli indagati di controllare tramite i difensori ed i propri consulenti tecnici l'operato dell'esperto". Viene poi evidenziata l'inidoneità del metodo utilizzato dall'esperto nominato dal pubblico ministero, che non videoregistrando i colloqui effettuati con i minori esaminati ha



operato in modo da non rendere "fruibile" e controllabile dalla difesa (e dal giudice) il percorso utilizzato per giungere alle conclusioni proposte (operando, peraltro, contrariamente a quanto stabilito dal punto 4 dei criteri direttivi della Carta di Noto).

Dunque la Corte si spinge a fornire un preciso indirizzo relativamente alle tecniche di indagine, promuovendo come opportuni quei metodi che consentono il confronto preprocessuale tra le parti e sollecitando espressamente il compimento degli atti con modalità capaci di rendere gli stessi "fruibili" dalla difesa»

(Recchione 2009).

La decisione della corte di ritenere discutibile, ma non censurabile la valutazione operata dal pubblico ministero in merito alla ripetibilità della verifica dell'esperto sullo status psicologico dei minori, si colloca

«sulla scia di una lunga serie di pronunzie giurisprudenziali che, in termini impliciti e casuistici, più raramente espliciti, considerano incensurabile la valutazione fattuale sull'irripetibilità o meno del singolo atto o della singola attività svolta dal c.t. del p.m., trattandosi - si dice - di valutazione rapportata alla realtà fattuale, non soggetta a predeterminazioni astratte, se non, ad esempio, per beni notoriamente deperibili in breve tempo. Da ciò consegue che la valutazione di "irripetibilità" degli accertamenti è affidata al giudice di merito, senza che possa essere sindacata dal Giudice di legittimità, trattandosi di una questione di fatto non definibile in assoluto»

(Valentini 2008).

Senza volerci qui addentrare nell'analisi della problematica legata alla scelta tra accertamenti ripetibili ed accertamenti irripetibili, ci basti osservare come l'art. 360 c.p.p. rappresenti il luogo di incontro tra due opposte esigenze:

«al principio per cui la formazione della prova avviene in dibattimento, non solo nel contraddittorio tra le parti, ma anche alla presenza del giudice chiamato a decidere sul merito, fa da contraltare la (fisiologica) necessità di assicurare la conservazione di dati conoscitivi le cui caratteristiche naturalistiche risultino incompatibili con il principio anzidetto.

Alla natura "irripetibile" dell'atto viene, dunque, collegata un'ipotesi di sua formazione anticipata, con successiva confluenza del dato così raccolto nel fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 431 c.p.p., e successiva acquisizione tramite il meccanismo delle letture»

(Valentini 2008).

L'art. 360, quindi, anticipa al compimento dell'atto irripetibile l'attuazione delle garanzie difensive e, per le medesime ragioni, il codice consente all'indagato di cristallizzare l'accertamento, che sarà poi utilizzato per la decisione, in forme maggiormente garantite e cioè attraverso un contraddittorio reale, eventualmente di fronte al g.i.p., mediante la riserva di incidente probatorio.

In assenza di una casistica dettagliata in grado di chiarire il concetto di irripetibilità applicato all'audizione del minore presunta vittima di abuso, il giudicante si troverà a dover valutare in fase di giudizio se la scelta considerare ripetibile l'accertamento, compiuta dal PM durante le indagini, sia o meno condivisibile e facendo derivare, da un giudizio di non condivisibilità di tale decisione, la diretta conseguenza dell'inutilizzabilità degli accertamenti compiuti.

In tale situazione si innesta l'ulteriore concetto di "fruibilità" dell'atto di indagine il cui valore viene ad essere accresciuto anche dalla costante erosione del modello accusatorio puro, determinata dalla forte incentivazione del ricorso al rito abbreviato, che, di fatto, ha portato alla trasformazione del valore probatorio degli atti compiuti in fase di

indagine. In tale contesto assumono grande importanza gli spazi di confronto preprocessuale tra le parti, effettuati attraverso il ricorso alle procedure di cui all'art. 360 c.p.p. o all'incidente probatorio.

La giurisprudenza di legittimità incentiva in modo espresso il ricorso a tali forme di confronto, non soltanto in quelle forme tipiche previste dal codice, ma anche

«attraverso la individuazione del requisito della "fruibilità" dell'atto investigativo, [che si spinge sino] ad offrire ai magistrati inquirenti un chiaro indirizzo su quelle che devono essere le modalità di indagine nei procedimenti in questione, anche qualora vengano compiuti atti unilaterali senza l'immediato confronto con la difesa. L'innovazione, che nasce (comprensibilmente) da un caso di analisi degli indizi rilevanti in fase cautelare, è profonda.

La Corte di cassazione chiede infatti al pubblico ministero non di agire palesemente e necessariamente nel contraddittorio con la difesa, ma comunque di rendere "fruibile", dunque visibile e controllabile, il percorso investigativo compiuto, in modo da porre la controparte nelle condizioni di analizzarlo in profondità nelle fasi in cui il materiale raccolto diventerà ostensibile (dunque, in prime cure, nella fase cautelare)»

(Recchione 2009).

In tale ottica, la videoripresa delle audizioni effettuate dagli esperti in psicodiagnostica assume un rilievo fondamentale, ma, d'altra parte, è lo stesso codice di rito ad evidenziare l'esigenza di documentare con la videoregistrazione i dati di comunicazione non dichiarativi: nel disciplinare le modalità di svolgimento dell'incidente probatorio in presenza di dichiarazioni testimoniali, viene espressamente previsto l'obbligo di documentazione, fonografica o audiovisiva, (art. 398, comma 5-bis, c.p.p.). La *ratio* della norma è evidente: consentire al giudice, necessariamente diverso da quello che ha materialmente acquisito la prova, una piena valutazione della stessa attraverso non soltanto la fredda ed impersonale lettura di quanto dichiarato dal teste, ma anche tramite l'analisi del linguaggio corporeo dello stesso.

In tale ottica

«l'estensione della videoregistrazione alle audizioni effettuate dal pubblico ministero o dagli organi specializzati di polizia giudiziaria (che costituisce prassi virtuosa già in uso in molti Tribunali italiani) renderebbe completamente "fruibile", almeno in sede cautelare, nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato, ogni dato comunicativo non dichiarativo proveniente dal minore, e sgombrerebbe il campo da una serie di dubbi ed equivoci sulla correttezza dell'audizione nelle prime fasi del procedimento, consentendo al giudice di effettuare una valutazione avvertita sulle possibilità di induzione.

L'utilizzo di tale forma di documentazione appare, per la verità, imprescindibile nel caso di audizioni giudiziali di minori in età particolarmente tenera, quando la capacità di comunicazione verbale non appare ancora completamente sviluppata, ed il bambino si esprime principalmente, se non esclusivamente, attraverso i gesti o il gioco»

(Recchione 2009).

Resta comunque inteso che tale forma garantita di documentazione appare auspicabile anche laddove l'audizione veda coinvolto un minore capace di esprimersi compiutamente con il linguaggio, in modo da fugare ogni dubbio sulla cattiva conduzione dell'intervista, sulla eventuale offerta di domande suggestive capaci di scatenare il meccanismo della risposta adesiva compiacente ed anche, soprattutto, laddove le audizioni vengano effettuate dal consulente tecnico.

## SINTESI

Nonostante l'utilità delle prove “oggettive”, nella maggior dei casi l'unica evidenza di quanto avvenuto consiste nelle dichiarazioni rese della persona offesa. In tema di valutazione della prova testimoniale, è stato osservato che un costante orientamento giurisprudenziale ritiene che il giudice del dibattimento possa attingere elementi di prova dalle dichiarazioni della persona offesa, la quale rivesta la qualità di testimone. E' evidente che, in questo caso, maggiore deve essere lo scrupolo nella rigorosa valutazione delle dichiarazioni del teste, della costanza ed uniformità dell'accusa, delle circostanze e modalità dell'accaduto e di tutto quanto possa concorrere ad assicurare il controllo della attendibilità della sua testimonianza.

In sostanza alla persona offesa è riconosciuta la piena capacità di testimoniare, a condizione che la sua deposizione, non immune dal sospetto per essere la parte portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell'imputato, sia ritenuta veridica, dovendosi a tal fine far ricorso all'utilizzazione ed all'analisi di qualsiasi elemento di riscontro o di controllo ricavabile dal processo, ma, al tempo stesso, il dettato normativo non configura alcuna pregiudiziale di natura ontologica alla utilizzabilità della stessa deposizione quale prova *ex se* esaustiva per la affermazione della responsabilità penale di modo che, eventuali riscontri estrinseci, se acquisiti, non devono necessariamente presentare le connotazioni che si richiedono per la verifica della chiamata in correità.

Ancora più complessa appare la situazione laddove la vittima sia un minore dato che, in questo caso, entrano in gioco numerosi ulteriori fattori di valutazione, *in primis* l'età del teste, la sua capacità di testimoniare e le modalità con cui è stato denunciato o è emerso l'abuso.

Forte è, infatti, il rischio di un “contagio dichiarativo”, che, tipicamente, viene innescato dalle domande suggestive dei genitori ed è suscettibile di incrementarsi con il passaggio tra gli adulti di conoscenze, aspettative e preoccupazioni.

Proprio per tale ragione, una grande importanza assumono documenti e metodologie di indagine condivise come, ad esempio, la cosiddetta “Carta di Noto” contenente le linee guida in tema di psicologia forense ed analisi del minore in caso di abuso. Grande rilievo assume anche la professionalità dei soggetti a cui viene affidata la consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale. Questi dovrebbero essere professionisti specificamente formati e tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale.

La fenomenologia del “falso ricordo”, *confabulation* nella letteratura americana, rappresenta uno dei maggiori pericoli nell'esame testimoniale del minore in tenera età: se gli adulti che per primi interrogano il minore, spaventati e disorientati dalla sua prima confidenza, pongono, sia pure con l'unico scopo di tutelarlo, improprie domande inducenti, suggestive, che forniscono notizie o implicano la risposta, le informazioni ricevute si possono consolidare nella malleabile memoria del piccolo fino a formare un falso ricordo autobiografico.

A tal fine è innegabile la correttezza del percorso compiuto dalla giurisprudenza che, costantemente e ripetutamente, ha confermato la validità del ricorso a perizie psicodiagnostiche, in grado di valutare tanto la capacità a testimoniare del minore quanto l'attendibilità psicologica delle sue dichiarazioni, con riferimento all'analisi di una serie di parametri indicatori dell'abuso.

Il ruolo degli esperti è, dunque, fondamentale, ma ciò non toglie che, come dimostra la copiosa giurisprudenza in materia, la metodologia da seguire sia tutt'altro che pacifica anche se preferibile appare la scelta di considerare irripetibile l'accertamento consistente nella raccolta delle dichiarazioni del minore

## Bibliografia essenziale

AA.VV.

2006, *Linee guida assistenza sanitaria, medico-legale, psico-sociale nelle situazioni di violenza alle donne ai bambini*, Milano, 2006

Andreazza G.

2011, *L'espansione del concetto di sostituzione di persona nella lettura giurisprudenziale del reato di induzione ad atti sessuali mediante inganno*, nota a Cassazione penale, 06/05/2010, n. 20578, sez. III, in Cass. pen. 2011, 2, 575

Angeletti R.

2009, *La prova nella violenza sessuale*, Torino, 2009

Antolisei F.

2008, *Manuale di diritto penale: parte speciale*, volume 1, Milano, 2008

Balbi G.

1994, voce *Violenza sessuale*, in Enc. giur., XXXII, 1994, aggiornamento 1998].

Bastia B.K.

2005, *Medicolegal aspects of sexual offences*, in *Comprehensive Textbook of Sexual Medicine*, a cura di D.Kar, New Delhi, 2005.

Beltrani S.

2008, *Le violenze sessuali*, in *La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale*, Volume 1, a cura di P. Cendon, Torino, 2008.

Bertolino M.

1996, *La riforma dei reati di violenza sessuale*, in *Studium juris*, 1996.

Bonnetaud J.P.

1998, *Critique de l'argumentation pédophiliques*, in *Evol. Psychiat.*, vol. 63, n. 1-2, p. 83-102, 1998.

Brunelli D.

2000, *Bene giuridico e politica criminale nella riforma dei reati a sfondo sessuale*, in *I reati sessuali*, a cura di F. Coppi, Torino, 2000.

Bruzzo R., Strano M.

2006, *La percezione del rischio dei bambini su internet*, in *Abusi sui minori: manuale investigativo*, Roma, 2006.

Caprioli F.

2008, *La scienza "cattiva maestra": le insidie della prova scientifica nel porcesso penale*, in Cass. pen. 2008, 09, 3520

2009, L'accertamento della responsabilità penale “oltre ogni ragionevole dubbio”, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2009, 01, 51

Catalano E.M.

2008, Prove, presunzioni ed indizi, in *La prova penale*, a cura di A. Gaito, Torino, 2008

Chiswell E.

2007, Raccolta delle prove in caso di violenza sessuale, in *Nursing nell'emergenza-urgenza*, a cura di J.Fultz, P.A. Sturt, Milano, 2007

Conte J.R.,

2002, *Critical issues in child sexual abuse: historical, legal, and psychological perspectives*, Thousand Oaks, 2002.

Conte M., Gemelli M., Licata F.

2011, *Le prove penali*, Milano, 2011.

Dalia A.A., Ferraioli M.

2000, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2000.

Damaska M.R.

1997, *Evidence law adrift*, Yale, 1997

Fiandaca G.

1993, voce *Violenza sessuale*, in Enc. dir., XLVI, 1993, aggiornamento IV, 2000.

Florindi E.

2003, *Internet e pedofilia: luci ed ombre della legge 269 del 1998*, in *Rassegna giuridica umbra*, 2003, 2, 853-886.

2009, *Pedopornografia on-line*, in *Telediritto.it*, 2009.

2010, *Prove digitali e processo: la computer forensics*, in *Rassegna giuridica Umbra*, 2010.

2011, *Internet e tutela dei soggetti deboli*, in *La protezione dei soggetti deboli, profili di integrazione e ricerca tra America Latina ed Europa*, a cura di Andrea Sassi, 5. Istituto per gli Studi Economici e Giuridici “Gioacchino Scaduto”, Perugia, 2011, 291-334.

Foti C.

2007, Il negazionismo dell'abuso sui bambini, l'ascolto non suggestivo e la diagnosi possibile, in *Minorigiustizia*, 2007, n. 2.

Gaito A.,

2008, *La prova penale*, Torino, 2008.

Galasso D.

2011, La vittima minorenni è attendibile solo in assenza di domande suggestive, in *Diritto e Giustizia* 2011, 0, 427

Grasso L., Galuppi G.

1998, Riflessioni di attualità su perizie e consulenze tecniche psicologiche, in Dir. Famiglia, 1998, 673.

Giovagnoli R.

2008, *Studi di diritto penale*, Milano, 2008.

Giuliani A.

1971, Il concetto di prova, Milano, 1971.

Hammer R.M., Moynihan B., Pagliaro E. M.

2009, *Forensic Nursing: A Handbook for Practice*, Londra, 2009.

Inzerillo

1999, *La nozione di «atto sessuale» al vaglio della Corte costituzionale*, in Giur.It., 1999, 831.

Lorusso S.

2008, La prova scientifica, in *La prova penale*, a cura di A.Gaito, Torino, 2008.

Macario Crussi E.

2011, Testimonianza dei minori ed accertamento della loro attendibilità, in Dir. famiglia 2011, 02, 994

Macri F.

2010, *Verso un nuovo diritto penale sessuale*, Firenze, 2010.

Magi J.M.

2006, Le false violenze, in *criminologia.it*, 2006

Mattiucci M., Olivieri R.

2008, *Indagini forensi su telefoni cellulari e smartphone*, in *Manuale di investigazione criminale*, a cura di M. Strano, Roma, 2008.

Mengoni E.

2008, *Delitti sessuali e pedofilia*, Milano, 2008.

Moccia S.

1996, *Il sistema delle circostanze e le fattispecie qualificate nella riforma del diritto penale sessuale (L. 15 febbraio 1996 N. 66): un esempio paradigmatico di sciatteria legislativa*, in RIDPP, 1997, 414.

Mulliri G.

1996, *La legge sulla violenza sessuale. Analisi del testo, primi raffronti e considerazioni critiche*, in Cass. Pen. 1996, 02, 734.

Musacchio V.

2009, *Sessualità e diritto penale*, in *Il risarcimento del danno non patrimoniale. Parte speciale*, a cura di P. Cendon, Torino, 2009.

Nappi A.

2007, *Guida al Codice di procedura penale*, Milano, 2007.

Natali A.

1996, *La sessualità e la legge*, in *Sessuologia clinica*, a cura di G. Rifelli, Milano, 1996

Onorato P.

2010, *Giurisprudenza di legittimità in tema di violenza sessuale*, in *Cass. Pen.* 2010, 10, 3658

Pagliari A.

2010, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2010, 01, 41

Palazzo A.

2007, *La filiazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 2007.

Pinizzotto A.J., Davis E.F.

2008, *Utilizzare i video fatti dai criminali contro di loro*, in *Manuale di investigazione criminale*, a cura di M. Strano, Roma, 2008.

Puzzo C.

2010, *I reati sessuali*, Rimini, 2010

Raymond Choo K.K.

2009, *Online child grooming: a literature review on the misuse of social networking sites for grooming children for sexual offences*, Canberra (AU), 2009.

Recchione S.

2009, *Le indagini nei casi di sospetti abusi su minori. La prova dichiarativa debole e la fruibilità degli atti di indagine*, in *Cass. Pen.* 2009, 1, 246.

Romano B

2007, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 2007.

Romeo G.

2006, *Informazione e deformazione (ovvero di una pagliuzza, delle travi e di una piramide)*, in *Cass. Pen.* 2006, 02, 392

Ronco M., Ardizzone S.

2007, *Codice penale ipertestuale: commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione*, Milano, 2007.

Siracusano D., Tranchina G., Zappalà E.

2007, *Elementi di diritto processuale penale*, Milano, 2007.

Solarino B., Grattagliano I., Cornetta S., Bergomi L., Di Vella G.

2008, Il ruolo dell'infermiere professionale nella diagnosi di abuso sui minori: un primo importante passo verso l'infermieristica forense in Italia, in *Riv. it. medicina legale* 2008, 03, 669

Tabarelli S.

1997, *Sulla rilevanza penale del "bacio" come atto di libidine prima e dopo la riforma dei reati sessuali*, nota a: Cassazione penale 11/10/1995, n. 11318, sez. III, in *Riv. it. dir. e proc. Pen.* 1997, 3, 962.

Taormina C.

2008, *Strategia delle investigazioni difensive*, in *Manuale di investigazione criminale*, a cura di M. Strano, Roma, 2008;

Tonini P.

2010, *Lineamenti di diritto processuale penale*, Milano, 2010

Ubertis G.

2011, Il giudice, la scienza e la prova, in *Cass.pen.* 2011, p.4111.

Valentini C.

2008, Il caso di Rignano: ancora un episodio del rapporto tra scienza e processo, in *cass.pen.* 2008, 9, 3350.